



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1903

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA NEI CONFRONTI DEL SIG. PIERO BONINO

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 11850 del 23 febbraio 1999 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Piero Bonino, nato a Cengio (SV) il 10 luglio 1952;

VISTE le note del 3 maggio 2021 (prot. n. 32445 di pari data) e 12 maggio 2021 (prot. n. 34477 di pari data), con le quali la Guardia di Finanza appartenente al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Savona ha comunicato all'Organismo talune presunte irregolarità ascrivibili al Sig. Piero Bonino, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTA la successiva nota del 20 maggio 2021 (prot. n. 36964 di pari data) con cui IW Bank S.p.A. ha trasmesso ulteriori informazioni e documenti inerenti all'operato del Sig. Piero Bonino;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 27 agosto 2021 (prot. n. 59531/21), notificata all'interessato in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Piero Bonino, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF la violazione dell'art. 159, comma 5, del Regolamento Intermediari, per aver accettato dai clienti mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte dalla normativa;

RILEVATO che, con note del 31 agosto 2021 (prot. nn. 60208 e 60209 del 1° settembre 2021), il Sig. Piero Bonino ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le note del 13 settembre 2021 (prot. nn. 62034 e 62042 di pari data), notificate al consulente in data 21 settembre 2021, con le quali l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alla richiesta, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;

ESAMINATE le memorie difensive del Sig. Piero Bonino, pervenute – a seguito di motivata istanza di differimento dei termini per la presentazione delle deduzioni scritte e dei documenti contenuta nella già citata nota del 31 agosto 2021 – con nota del 25 ottobre 2021 (prot. n. 71287 di pari data);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza – trasmessa con note del 18 febbraio 2022 (prot. nn. 12261 e 12339 di pari data) anche al consulente e all'intermediario per il quale il consulente operava all'epoca dei fatti – con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertato l'addebito contestato al Sig. Piero Bonino e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RILEVATO che a fronte della comunicazione di cui sopra, l'intermediario interessato non ha presentato proprie osservazioni;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dal Sig. Piero Bonino, con nota del 24 febbraio 2022 (prot. n. 13640 di pari data) in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTA conclusivamente accertata a carico del Sig. Piero Bonino la sopracitata violazione dell'art. 159, comma 5, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *b)*, n. 7, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la sospensione da uno a quattro mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di percezione di mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte, in violazione dell'art. 159, comma 5, del Regolamento Intermediari;
- ai sensi dell'art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari, l'Organismo, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore. Nel caso di specie, per la violazione accertata, appare congruo applicare la sanzione immediatamente inferiore a quella tipica della sospensione dall'Albo, alla luce delle seguenti circostanze:
 - la condotta in esame, pur ripetutamente posta in essere durante un rilevante arco temporale, ha riguardato un numero esiguo di clienti;
 - non risulta che l'operatività posta in essere dal consulente abbia fatto registrare alcun danno e che fosse preordinata al conseguimento di alcun vantaggio personale, avendo agevolato la clientela nel compimento delle operazioni di investimento richieste;
- con riguardo all'attività professionale complessivamente svolta dal consulente non risulta alcun tipo di precedente a suo carico né alcuna segnalazione con riferimento al caso in esame;
- con riferimento all'elemento soggettivo, la violazione accertata risulta compiuta deliberatamente dal Sig. Piero Bonino;

RITENUTO, pertanto, che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per l'adozione, nei confronti del consulente, della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 196, comma 1, lett. *b)*, del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

RITENUTO altresì che, in considerazione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dettati dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, appare giustificata l'applicazione, nei confronti del Sig. Piero Bonino, della suddetta sanzione pecuniaria nella misura di euro cinquecentosedici;

VISTO l'art. 196, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in base al quale *“le società che si avvalgono dei responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenute ad esercitare il regresso verso i responsabili”*;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

l'adozione nei confronti del Sig. Piero Bonino, nato a Cengio (SV) il 10 luglio 1952, della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. *b*), del TUF, dell'importo di cinquecentosedici euro, pari al minimo edittale, somma della quale è contestualmente ingiunto il pagamento.

Detto pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, mediante modello F23.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, L. 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione applicata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Organismo, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera sarà notificata ai soggetti interessati, nonché pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 29 aprile 2022

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti